



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

PROTOCOLLO D'INTESA

PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 14, COMMA 9, DEL
DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016 N. 189

Tra

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni
di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

La Conferenza Episcopale Italiana

L'anno 2016 il giorno 21 del mese di 12, presso la sede CH/1 in Roma tra:

- il Sig. Vasco Errani, Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016

- l'On. Dario Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

- S. Em. il Sig. Card. Angelo Bagnasco Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18
ottobre 2016

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del citato decreto legge che, alle lettere c) ed e), prevede
che il Commissario Straordinario del Governo *“opera una ricostruzione e determina, di concerto con
le regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri
omogenei, il quadro complessivo dei dati e stima del relativo fabbisogno finanziario, definendo
altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate”* e *“coordina gli interventi di
ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'articolo 14”*;

Visto l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, in base al quale *“con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse
stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli
interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni
del patrimonio artistico e culturale, nei Comuni di cui all'articolo 1”* mediante la concessione di
contributi a favore di *“immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima
infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso
all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici*



civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni” (lettera a) e di “edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a)” (lettera c);

Vista la lettera b del comma 2 dell’articolo 14 sopra menzionato, in base alla quale, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi previsti dal precedente comma 1, tramite apposita ordinanza commissariale adottata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, deve esse predisposto ed approvato un “*piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili*”;

Visto il comma 9 dell’articolo 14 sopra menzionato che, con specifico riguardo alla fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di cui alle lettere a) e c) del primo comma del medesimo articolo, prevede la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati, definendo altresì le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, per affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione.

Visto il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 11 novembre 2016, ed in particolare l’articolo 1.

Ritenuta la necessità di dare attuazione alle previsioni di cui all’articolo 14, comma 9, del decreto legge n. 189 del 2016, mediante la sottoscrizione da parte del Commissario Straordinario del Governo, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Presidente della Conferenza Episcopale, in rappresentanza delle diocesi coinvolte, di un protocollo d’intesa finalizzato a concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni culturali di interesse religioso danneggiati dagli eventi sismici che, a far data dal 24 agosto 2016, hanno colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Protocollo d’intesa ha ad oggetto le modalità attraverso cui il Commissario Straordinario del Governo concorda con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) e con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) priorità, modalità e termini per il recupero dei beni culturali di interesse religioso danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016.

Articolo 2



Consulta per i beni culturali di interesse religioso

1. Al fine di rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra le parti contraenti è istituita la Consulta per i beni culturali di interesse religioso, composta dal Commissario Straordinario del Governo, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e dai Vescovi delle Diocesi interessate.
2. La Consulta, riunita a seguito di convocazione da parte del Commissario Straordinario del Governo, è strumento di confronto e collaborazione per affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione dei beni culturali di interesse religioso.

Articolo 3

Gruppo di lavoro tecnico

1. Al fine di assicurare la piena attuazione del presente protocollo d'intesa, è istituito un gruppo di lavoro tecnico permanente.
2. Il gruppo di lavoro, convocato e coordinato dal delegato del Commissario, è composto da rappresentanti del Commissario, del MIBACT, e della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ed opera in conformità agli indirizzi elaborati dalla Consulta per i beni culturali di interesse religioso

Articolo 4

Obiettivi

1. Attraverso il gruppo di lavoro tecnico di cui al precedente articolo 3, le parti contraenti definiscono:
 - a) la valutazione del quadro complessivo dei dati e la stima del relativo fabbisogno finanziario per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso;
 - b) la programmazione delle risorse per il recupero dei beni culturali di interesse religioso nei limiti di quelle assegnate con la preventiva individuazione delle priorità degli interventi ricompresi nel Piano dei Beni Culturali approvato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189. La determinazione della priorità degli interventi è effettuata tenendo conto:
 - dell'interesse dell'edificio per le comunità di riferimento purché aperto al culto ed effettivamente operante alla data del 24 agosto 2016 comprese le chiese e le altre opere parrocchiali relative alle attività di cui all'articolo 16, commi A) e B) della legge n. 222 del 1985;
 - del valore culturale dell'edificio e dell'eventuale rischio di aggravamento del danno e perdita del bene, causa del non tempestivo intervento di salvaguardia e restauro dell'edificio che potrebbe danneggiare anche i beni culturali in esso contenuti;
 - c) le modalità di progettazione degli interventi sui beni culturali di interesse religioso e in considerazione del fatto che il MIBACT potrà richiedere l'elaborazione dei progetti



all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA che, a sua volta, potrà eventualmente avvalersi di professionisti esterni reclutati secondo le procedure e le modalità dell'art. 34 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189. Per garantire la congruità dell'intervento con le esigenze liturgiche e pastorali alla commissione paritetica di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 che esamina i progetti preliminari, potrà partecipare, in forza di apposito provvedimento del Commissario Straordinario del Governo, l'Ordinario Diocesano ovvero un suo delegato;

- d) la definizione dei tempi da assegnare per la progettazione dei beni culturali di interesse religioso differenziati a seconda della tipologia di progetto (progetto preliminare o progetto esecutivo) e della natura dell'intervento (intervento di riparazione con rafforzamento locale o intervento con miglioramento sismico).

Articolo 5

Durata

Il presente Protocollo d'intesa ha durata sino al 31 dicembre 2018, termine della gestione straordinaria individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, salvo proroga o rinnovo.

Il Commissario Straordinario
del Governo

Sig. Vasco Errani

Il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo

On.le Dario Franceschini

Il Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana

Sua Eminenza il Sig. Card.
Angelo Bagnasco